



ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA
Fondazione

STATUTO

Titolo I

Principi Generali

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di seguito chiamata anche Fondazione, deriva dalla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata in Roma nel 1584, e dall'assorbimento in essa della Gestione Autonoma dei Concerti, effettuati ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 4 D.P.R. del 19 maggio 2011 n.117.
3. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Vittoria n.6.

Art. 2

Scopi e finalità

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, la valorizzazione del proprio patrimonio storico, l'educazione musicale della collettività, la formazione professionale dei quadri artistici, e la valorizzazione dei propri complessi artistici stabili.

Art. 3

Attività della Fondazione

1. Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione:
 - a) realizza, prevalentemente con i propri complessi artistici stabili ed anche in collaborazione con altre istituzioni liriche e concertistiche di primario rilievo artistico italiane ed estere, concerti sinfonici, sinfonico-corali, corali, polifonici, da camera ed esecuzioni liriche, sia in Italia che all'estero;
 - a-bis) può curare od eseguire, nel rispetto degli scopi e finalità di cui all'art. 2, la produzione discografica, video, multimediale e affine, delle esecuzioni di cui alla precedente lettera (a) nonché di esecuzioni appositamente realizzate, e la loro diffusione;
 - b) conferisce la dignità di Accademico, secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente statuto;
 - c) organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché scuole di eccellenza artistico - professionale nel settore di competenza;
 - d) rilascia i diplomi dei corsi di perfezionamento di cui ai Regi Decreti 22/6/1939 n.1076 e 15/4/1942 n.564 e altri di studi superiori musicali riconosciuti dalle competenti autorità;
 - e) cura la conservazione e la gestione del proprio patrimonio storico costituito dalla biblioteca, dal museo degli strumenti musicali antichi e moderni, dall'archivio storico, dagli archivi di etnomusicologia, dagli archivi di registrazione musicale su dischi, nastri ed ogni altro supporto, nonché da quanto altro inerente agli sviluppi delle discipline musicali;
 - f) promuove pubblicazioni, concorsi, convegni, conferenze ed ogni iniziativa atta alla divulgazione e alla elevazione della cultura musicale;

- g) svolge attività commerciali ed accessorie conformi agli scopi istituzionali.
2. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio favorendo l'apporto di soggetti privati, anche con riguardo alle attività di cui al precedente comma 1.

Titolo II

Patrimonio e proventi

Art. 4

Composizione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal patrimonio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da quello della Gestione Autonoma dei Concerti a suo tempo determinati secondo i termini e le modalità previsti dall'art.7 del d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367;
 - b) da ogni altro bene immobile o mobile acquisito dalla Fondazione o che ad essa pervenga a qualsiasi titolo;
 - c) dal diritto di utilizzare senza corrispettivo, i teatri, auditorium e locali occorrenti per lo svolgimento della propria attività messi a disposizione dal Comune ai sensi dell'art. 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 19 maggio 2011, n. 117.
2. Al patrimonio della Fondazione concorrono inizialmente, in qualità di Soci Fondatori di diritto, Roma Capitale, la Regione Lazio e lo Stato; possono altresì concorrere tutti gli altri soggetti pubblici e privati alle condizioni previste dal presente Statuto.
3. Il patrimonio storico della Fondazione, di cui all'art. 3 comma 1 lettera e), è inalienabile in considerazione del suo carattere di pubblica utilità.
4. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Gestione Autonoma dei Concerti.

Art. 5

Destinazione dei proventi e del patrimonio

1. I proventi della Fondazione devono essere interamente destinati agli scopi istituzionali. Ad essi sono destinati anche gli eventuali avanzi di gestione.
2. La Fondazione non può procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.
3. In caso di liquidazione, il patrimonio della Fondazione è devoluto a enti e istituzioni similari che operano con finalità analoghe nel settore dello spettacolo, della cultura, della educazione e della formazione musicale, con fini di pubblica utilità individuati dal liquidatore, sentiti Roma Capitale, la Regione Lazio e l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo. I beni immobili eventualmente conferiti in uso alla Fondazione da Enti pubblici in conto patrimonio sono esclusi dalla liquidazione e restituiti agli enti medesimi.

Art. 6

Finanziamento dell'attività

1. La Fondazione provvede al finanziamento della propria attività con:
 - a) i proventi patrimoniali e di gestione;
 - b) i finanziamenti e i contributi di soggetti pubblici e privati.
2. La Fondazione può accettare donazioni, eredità e conseguire legati.
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo alla utilizzazione della propria immagine, ivi incluso l'utilizzo del proprio nome, denominazione storica e delle denominazioni delle manifestazioni dalla stessa organizzate. La Fondazione può consentire o concedere l'uso dei predetti diritti per iniziative compatibili e/o strumentali con le proprie finalità.

Titolo III

Organizzazione

Art. 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea degli Accademici
 - b) il Presidente-Sovrintendente
 - c) il Consiglio Accademico
 - d) il Consiglio di Amministrazione
 - e) il Collegio dei Revisori
 - f) il Consiglio Artistico
2. I componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati, né ad essi rispondono.
3. Non possono far parte degli organi della Fondazione di cui alle lettere b, c, d, e, dell'art. 7, comma 1 del presente statuto, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e, f. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.
4. I componenti degli organi della Fondazione di cui alle lettere b, c, d, e, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
 - passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e;
 - definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte;
5. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. La decadenza può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.
 6. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Capo I

Assemblea degli Accademici

Art. 8

Assemblea degli Accademici

1. L'Assemblea degli Accademici è costituita da settanta Accademici a vita, effettivi, che devono essere cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni previste all'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55 e sono scelti tra:
 - a) coloro che emergono nell'arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine ad essa attinenti;
 - b) persone benemerite per servizi resi all'arte o alla Fondazione; tali persone non possono superare il numero di dodici.
2. L'Assemblea degli Accademici effettivi, su proposta del Consiglio Accademico, può nominare fino a trenta Accademici onorari, di cittadinanza estera purché appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) nella stessa proporzione. Gli accademici onorari hanno la facoltà di intervenire alle Assemblee generali e di prendere parte alle discussioni, ma senza diritto di voto. Essi non possono ricoprire cariche sociali.
3. Gli Accademici effettivi e onorari in carica alla data di costituzione della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, entrano di diritto a far parte dell'Assemblea degli Accademici; essi possono recedere dalla carica. L'Assemblea provvede ad eleggere nuovi Accademici effettivi o onorari nel momento in cui vengono a crearsi posti vacanti, con le norme stabilite all'art. 10, comma 3 del presente statuto.

Art. 9

Funzioni dell'Assemblea degli Accademici

All'Assemblea degli Accademici compete di:

- a) eleggere gli Accademici effettivi ed onorari ai posti vacanti secondo criteri e modalità stabiliti nel presente statuto;
- b) eleggere cinque membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere, fra i propri componenti, il Presidente della Fondazione che svolge anche le

funzioni di Presidente dell'Assemblea degli Accademici e del Consiglio Accademico;

- d) eleggere, fra i propri componenti, il Vice-Presidente Accademico e i cinque membri del Consiglio Accademico, che durano in carica quattro anni;
- e) revocare il Presidente e i membri di cui ai punti b) e d), anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano gravi motivi;
- f) proporre modifiche statutarie;
- g) formulare proposte ed esprimere pareri sull'attività generale della Fondazione e su materie attinenti alla cultura e all'educazione musicale;
- h) approvare le norme per il proprio funzionamento nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea degli Accademici

1. L'Assemblea si riunisce di regola una volta all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un decimo degli Accademici effettivi.
2. L'Assemblea è convocata per mezzo di inviti personali ai soci; tali inviti, da spedirsi, con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della data stabilita, debbono contenere l'ordine del giorno della materia da trattarsi. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; essa delibera a maggioranza semplice degli Accademici effettivi presenti, anche per la nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione. E' dovere degli Accademici di intervenire alle adunanze dell'Assemblea. Ripetute assenze che si verificassero senza giustificazione potranno dar luogo a deplorazione da parte dell'Assemblea, su relazione del Presidente.
3. Le proposte di candidatura ad Accademico Effettivo devono essere rivolte per iscritto al Presidente dell'Accademia da almeno cinque Accademici effettivi (unitamente o anche singolarmente), oppure direttamente dall'interessato, devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di invio della convocazione dell'Assemblea e devono contenere oltre le generalità e i titoli del candidato, l'indicazione della categoria a) o b) dell'Art. 8 c.1 del presente statuto, per la quale è presentata la candidatura. Ciascun Accademico Effettivo non può avanzare proposte di candidatura in numero superiore ai posti da ricoprire. Le candidature da sottoporre alla votazione dell'Assemblea non possono superare il triplo dei posti disponibili. La valutazione delle candidature è affidata al Consiglio Accademico che delibera a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Per le candidature di Accademici effettivi ed Accademici onorari, l'Assemblea delibera con votazione segreta. La votazione si effettua depositando nell'urna l'apposita scheda fra quelle distribuite a cura della Presidenza. Ogni scheda reca nell'esterno l'indicazione a stampa dell'elezione a cui il voto è destinato ed è fornita di lembi gommati per la perfetta chiusura a garanzia della segretezza del voto. Gli scrutatori compileranno l'elenco dei votanti. Ogni scheda dovrà essere riempita con un numero di nomi non superiore a quello dei posti vacanti. Gli scrutatori non terranno conto dei nomi eventualmente eccedenti, seguendo l'ordine in cui sono scritti, indipendentemente dal fatto che qualcuno dei nomi non eccedenti potrebbe risultare invalido. Le schede firmate all'esterno non devono essere aperte e sono escluse dal conteggio dei votanti; le schede firmate all'interno sono nulle. Saranno altresì annullate le schede comunque contrassegnate

o per le quali risulti una qualsiasi infrazione alle norme statutarie. Singoli nomi che nelle schede risultassero illeggibili a giudizio unanime degli scrutatori saranno considerati come non scritti senza coinvolgere, quando si tratti di più nomi, la nullità dell'intera scheda.

4. Gli Accademici impediti d'intervenire potranno votare per corrispondenza; a tale scopo, insieme con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, saranno inviate le schede di votazione da riempire, unitamente ad una busta predisposta con l'indicazione del mittente, agli effetti della compilazione dell'elenco dei votanti; le schede di votazione dovranno pervenire all'Accademia non più tardi dell'ora di convocazione dell'Assemblea. Gli scrutatori, dopo preso nota del votante, apriranno la busta da lui inviata e deporranno nell'urna la scheda. L'elezione sarà valida quando i candidati abbiano riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi del numero dei votanti, comprese le schede bianche e le schede nulle nel computo di questi. Qualora rimangano posti vacanti la votazione si ripeterà con le identiche norme non oltre due mesi dalla prima. Se nemmeno nella seconda votazione risulteranno coperti tutti i posti vacanti di Accademici, si procederà ad una terza votazione non oltre un mese dalla seconda. In questa terza votazione sarà sufficiente per l'elezione un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Dalla terza votazione saranno esclusi i candidati che nella seconda non abbiano riportato almeno un numero di voti corrispondente ad un terzo del numero dei votanti.
5. Il numero dei voti necessari per l'elezione del Presidente è di due terzi dei votanti. Gli Accademici impediti d'intervenire in Assemblea potranno votare per corrispondenza. Occorrendo, la votazione sarà ripetuta con le identiche modalità non oltre due mesi dalla prima. Ove nemmeno dalla seconda risulti eletto il Presidente, la votazione si rinnoverà per la terza volta, non oltre un mese dalla seconda; ma in questa terza votazione sarà sufficiente per l'elezione un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore.
6. Le revoche di cui all'art. 9 sono deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Capo II

Consiglio Accademico

Art. 11

Composizione del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è composto:

1. dal Presidente della Fondazione;
2. dal Vice-Presidente Accademico;
3. da cinque Consiglieri Accademici.

Art. 12

Funzioni del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico:

1. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei docenti dei corsi;
2. esamina e relaziona sui titoli delle nuove candidature ad Accademico effettivo e decide, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti sulla loro ammissibilità;

3. propone all'Assemblea degli Accademici le candidature alla qualifica di Accademico Onorario;
4. compila e conserva l'Albo accademico;
5. formula proposte per la custodia e valorizzazione del patrimonio storico dell'Accademia;
6. può formulare proposte e esprimere pareri sulle attività della Fondazione.

Capo III

Soci Fondatori

Art. 13

1. Oltre ai soci Fondatori di diritto di cui all'art. 4, comma 2, del presente Statuto, acquisiscono la qualità di soci Fondatori i soggetti pubblici o privati che :
 - a) si obbligano ad apportare per almeno due anni un contributo in denaro alla gestione della Fondazione di importo minimo pari a centocinquantamila Euro all'anno unitamente ad un apporto minimo al patrimonio pari ad euro 5.000;
 - b) le associazioni senza scopo di lucro, costituite esclusivamente dal personale dipendente della Fondazione: apporto minimo al patrimonio di Euro 46.481,12 (Euro quarantaseimilaquattrocentoottantuno e dodici centesimi), una tantum, senza diritto di voto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 367/96 e successive modificazioni.
2. In caso di decesso del socio fondatore persona fisica o di apporto disposto con atto di ultima volontà, la qualifica di socio Fondatore è attribuita, nel rispetto di quanto disposto ai commi precedenti, collettivamente agli eredi.
3. I soci Fondatori designano i propri rappresentanti in Consiglio d'Amministrazione in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
4. Oltre ai soci Fondatori ed ai soci Fondatori di diritto, possono acquisire la qualifica di:

Soci Sostenitori

- a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta);
- b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento);

Socio Donatore

- a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille);
- b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);

Socio Benefattore

- a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);
- b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila);

Socio Mecenate

- a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila);
 - b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila).
5. Gli importi e i valori indicati nel presente articolo possono essere aggiornati dal Consiglio di Amministrazione.

Capo IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tredici membri, compreso il Presidente ed è costituito come segue:
- a) il Presidente-Sovrintendente;
 - b) il Sindaco di Roma Capitale o un consigliere da lui nominato;
 - c) un consigliere nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
 - d) un consigliere nominato dalla Regione Lazio;
 - e) cinque consiglieri nominati dall'Assemblea degli Accademici;
 - f) quattro consiglieri in rappresentanza dei Fondatori privati.

In caso di mancanza di componenti di cui alla lettera f) del presente comma, il Consiglio provvede alla nomina per cooptazione, scegliendoli fra personalità della cultura e delle professioni. Detti membri decadono automaticamente alla nomina di consiglieri di cui alla lettera f) del presente comma. I componenti nominati per cooptazione decadono iniziandosi dal primo nominativo cooptato, man mano che un socio Fondatore realizza la condizione minima per nominare un suo rappresentante in Consiglio d'Amministrazione.

2. I soci Fondatori di cui all'art.13, comma 1 sub a) del presente statuto che, singolarmente o cumulativamente, abbiano conferito, oltre ad un apporto al patrimonio, un contributo annuo alla gestione pari ad almeno un milione di Euro, e si obbligano al versamento di tale contributo per almeno un biennio, hanno il diritto di nominare un proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione. La permanenza nel consiglio d'amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi del contributo annuo per la gestione dell'ente nella misura minima stabilita dal presente comma. I soci Fondatori che intendano designare collettivamente un proprio rappresentante

sottoscrivono a tal fine una apposita dichiarazione. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione accerta i requisiti anche ai sensi di quanto disposto al 4° comma del precedente art. 4, per l'eventuale nomina di un rappresentante dei soggetti privati, che concorrono alla gestione della Fondazione, nel Consiglio medesimo.
4. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, con le modalità stabilite dall'art.18, comma 4, un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
5. Il mandato di membro del Consiglio d'Amministrazione è gratuito

Art. 15

Requisiti per la nomina

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge.

Art. 16

Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni dalla prima riunione e i suoi componenti possono essere riconfermati.
2. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza del predecessore.

Art. 17

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio consuntivo
- b) delibera le modifiche dello statuto proposte dall'Assemblea degli Accademici che divengono efficaci, in tutti i casi in cui essa sia richiesta, in esito all'approvazione da parte della competente Autorità governativa. Fino a quando la Fondazione conserva la qualifica di fondazione a forma organizzativa speciale ai sensi del D.P.R. 19 maggio 2011, n. 117, le modifiche statutarie non possono essere deliberate se non sono conformi alle disposizioni del predetto regolamento;
- c) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi scientifici, nonché i programmi didattici; inoltre, previo parere del Consiglio artistico, approva i programmi di attività artistica, che devono essere corredati dei relativi budget preventivi, di validità triennale ed aggiornati annualmente, che ne dimostrino la compatibilità;
- d) stabilisce gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione;
- e) nomina, su proposta del Presidente e del Consiglio Accademico, Comitati aventi funzioni consultive su specifiche materie o settori di attività, determinandone la composizione e le funzioni; nomina inoltre con le stesse modalità i docenti dei corsi;

- f) approva il regolamento di organizzazione della Fondazione e gli altri regolamenti;
- g) determina la misura della retribuzione dovuta al Presidente-Sovrintendente per lo svolgimento delle funzioni professionali di sovrintendente e direttore artistico di cui all'art.19, comma 1, del presente statuto
- h) designa il membro del Collegio dei Revisori di pertinenza della Fondazione
- i) si pronuncia, in sede consultiva, su ogni materia attinente all'attività ed all'organizzazione della Fondazione.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre Consiglieri.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione dell'ordine del giorno delle materie da trattare, devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei singoli Consiglieri.
3. Nei casi di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviare almeno due giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento anche telematico che dia certezza di ricezione.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le modifiche statutarie vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione
6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. E' ammessa la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione da parte dei Consiglieri anche mediante mezzi di telecomunicazione, ivi compresa la videoconferenza e l'audioconferenza, e il Consiglio sarà validamente riunito.
8. I verbali dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione sono redatti da un segretario che può essere un Consigliere d'Amministrazione nominato dal Presidente all'inizio della seduta del Consiglio, oppure un dirigente della Fondazione, appositamente nominato, di volta in volta, dal Presidente. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
9. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Capo V

Il Presidente-Sovrintendente

Art. 19

Il Presidente-Sovrintendente

1. La Fondazione è presieduta dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che svolge anche le funzioni di Sovrintendente e di Direttore Artistico, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente-Sovrintendente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
 - b) esercita in piena autonomia, ma nel rispetto degli indirizzi e degli altri strumenti approvati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto, tutti i poteri gestionali e di direzione artistica della Fondazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Accademici, il Consiglio Accademico e i Comitati e cura che ne vengano eseguite le deliberazioni;
 - d) assicura la tenuta delle scritture contabili;
 - e) predispone il bilancio d'esercizio e le indicazioni programmatiche da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le indicazioni programmatiche, corredate dei relativi budget preventivi che ne dimostrino la compatibilità economica, hanno validità triennale e vengono aggiornate annualmente.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente-Sovrintendente ne adempie le funzioni, limitatamente agli atti di gestione ordinaria che rivestano il carattere dell'urgenza, il Vice-Presidente.
4. In caso di dimissioni od impedimento del Presidente-Sovrintendente si procede entro sessanta giorni all'attivazione delle procedure per la sua sostituzione. In attesa della nomina del nuovo Presidente-Sovrintendente il Vice Presidente esercita i poteri di cui al precedente comma 3.

Capo VI

Il Collegio dei Revisori

Art. 20

Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno designato dalla Fondazione, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali, di cui al D.Lgs 28/2006 e s.m.i..
3. Il Collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione. E' affidato al Collegio il controllo contabile di cui all'articolo 2403 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409 bis del codice civile.
6. Il compenso dei Revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è a carico della Fondazione.

Art. 21

Durata in carica del Collegio dei Revisori

1. I Revisori restano in carica quattro anni e possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
2. In caso di vacanza nel corso del quadriennio il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insieme con quelli in carica.

Capo VII

Art. 22

Consiglio Artistico

Il Consiglio Artistico svolge funzioni consultive al fine di ottimizzare la programmazione, la qualità e la conseguente produzione ed attività artistica della Fondazione, rendendo per iscritto pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla propria riunione.

Il Consiglio Artistico è composto:

- dal Vice-Presidente Accademico, che lo presiede;
- dal Direttore artistico o suo delegato;
- dal Direttore Stabile / o Principale / o Musicale, il quale potrà delegare il Maestro del Coro;
- da un rappresentante della Commissione artistica dell'Orchestra;
- da un rappresentante della Commissione artistica del Coro;
- da un rappresentante del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Fungerà da Segretario, curando i relativi adempimenti, il responsabile amministrativo più alto in carica.

Il Consiglio Artistico formula i propri pareri a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Artistico può riferire, ove richiesto, alle Assemblee, al Presidente-Sovrintendente, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio Accademico e al Collegio dei Revisori, sia in fase preventiva che successiva.

Il Consiglio Artistico predispone e approva con regolamento la propria attività, fatte salve le funzioni storicamente svolte dalle Commissioni artistiche e nel rispetto delle competenze attribuite agli organi della Fondazione.

Titolo IV

Art. 23

Organico e personale dipendente

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Fondazione è regolato dalle norme del c.c. e dalle leggi in materia di lavoro, dal C.C.N.L. di categoria, dai contratti aziendali nonché dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, dall'art.3 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con L. 29 giugno 2010, n. 100, dall'art.3 del D.P.R. 19-5-2011 n. 117 e successive modifiche e integrazioni. Il personale dipendente stabile della Fondazione usufruisce della stabilità di impiego ai sensi del combinato della legge 15 luglio 1966 n. 604 e legge 20 maggio 1970, n. 300.

La pianta organica del personale dipendente stabile della Fondazione (artistico, amministrativo, tecnico e ausiliario) necessario al conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo del 15 gennaio 1998, costituisce la base minima ed è elemento del piano economico finanziario triennale di cui al d. lgs.367/96, salvo possibili modifiche delle piante organiche disposte dall'Amministrazione vigilante.

La Conferenza permanente paritetica concorre con il Consiglio di Amministrazione ad ottimizzare l'attività produttiva nella salvaguardia degli interessi dei dipendenti allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro. In tale veste e su tali materie può rendere parere al Consiglio di Amministrazione.

Titolo V

Bilancio e disposizioni finali

Art. 24

Il Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art. 25

Controllo di gestione

1. Il Presidente-Sovrintendente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 26

Principi di organizzazione

Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle risposdenze dei risultati.

I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e amministrativa.

Art. 27

Patrocinio Legale

La Fondazione può avvalersi della consulenza e del patrocinio legale della Avvocatura dello Stato ovvero di membri del libero Foro.